



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
2	16/01/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione per prelievo di acqua pubblica da un pozzo abusivo in assenza di autorizzazione. Segnalazione ASL Caserta, protocollo provincia di Caserta numero 60600 del 18/12/2018 Violazione dell art 96 comma 4 D Lgs 152 2006 e s.m.i. Trasgressore: Raffaele Marrandino Obbligato in solido: Caseificio Vittoria di Raffaele Marrandino

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che l'ASL Caserta ambito 3 di S. Maria C.V. con nota 27562/VET21B del 07/12/2018, comunicava alla Provincia di Caserta, in seguito a sopralluogo effettuato in data 07/12/2018, in località Via Nazionale Appia 16 del comune di Casapulla, locale adibito a Caseificio – Ditta Marrandino Raffaele, la presenza di un pozzo nella sala caldaia del detto caseificio;
- Che, di conseguenza, l'organo accertatore elevava contestazione d'illecito amministrativo, con verbale reg. prot. n. 60600 del 18/12/2018, poiché il titolare del fondo non disponeva del prescritto titolo autorizzativo al prelievo di acque sotterranee;
- Che il verbale di cui sopra è stato trasmesso con nota prot. generale n. 60600 del 18/12/2018 dalla Provincia di Caserta – Comando di Polizia Locale – Ambiente, Ecologia, Servizio Acque, - acquisto al protocollo di questa U.O.D - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti- al prot. n. 18485 del 10/12/2018;
- Che il comando di Polizia Provinciale ha trasmesso, nei termini previsti dall'art. 14 L. 689/81 e ss.mm.ii., ad al proprietario del Caseificio Vittoria, la contestazione;

Che in seguito alla suddetta contestazione, non sono pervenuti a questa U.O.D. scritti difensivi né alcuna richiesta di audizione personale da parte del soggetto interessato, nonostante debitamente avvisato di detto diritto.

- Che la legge 24 novembre 1981, n. 689, s.m.i, recante *“Modifiche al sistema penale”* disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- Che il D. Lgs. 152/2006, s.m.i., recante *“Norme in Materia Ambientale”*, nella parte Terza, Sezione II, Titolo III, art. 95 e seguenti, tutela le risorse idriche;
- Che l'art.135 comma 1 così recita: *“In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza- ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, s.m.i., la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che con D.D. 24 giugno 2011, n. 242, il Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania, competente ratione temporis all'applicazione delle sanzioni per violazione della normativa in materia di scarichi idrici e tutela delle risorse idriche, ha determinato i *“Criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*;
- Che la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n.528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art. 133 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ii., sono state attribuite alle UU. OO. DD. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell'ambito del proprio territorio provinciale.

CONSIDERATO

- Che la contestazione si riferisce a *“Prelievo di acqua pubblica da pozzo in assenza di autorizzazione”* e fa piena prova, fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c.;
- Che non è stato possibile determinare l'effettiva emunzione, poiché non in atto al momento del sopralluogo, né è possibile determinare il quantitativo delle acque prelevate, in quanto non è installato alcun misuratore di portata;

VISTO

- Che l'art. 17, c. 1, R. D. n. 1775/33 (come sostituito dall'art. 96, c. 4 D. Lgs. n. 152/2006, ss.mm.ii.), così dispone: *“salvo quanto previsto dall'art. 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente”*;
- Che al comma 3 lo stesso art. 17 stabilisce altresì: *“Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro”*;
- Che per quanto su esposto, l'opera è stata realizzata in violazione all'art.6 tit. II Capo I del *“Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche”* approvato con D.G.R. n. 184 del 12/04/2012, ai sensi dell'art. 95 del R.D. n. 1775/1933, per assenza di autorizzazione;

- Che non è dato conoscere la portata di prelievo espressa in litri al secondo come indicato all'art. 7 del su citato Regolamento, in quanto, nel verbale di accertamento non risulta alcuna indicazione, né tanto meno si fa riferimento all'installazione del relativo misuratore;
- Che esula dalle competenze della scrivente autorità ogni disposizione interdittiva dell'utenza, nonché di determinazione dei canoni concessori, sia che si tratti di quelli non corrisposti sia di quelli ordinari, aspetti regolati dall'art. 25 della L. R. n. 54 del 29/05/1980 e ss.mm.ii., (sub-delega alle Province di tutte le funzioni amministrative in materia di acque e acquedotti);
- Che, ai sensi dell'art. 135 c.4 D. Lgs. n. 152/06 e ss mm.ii., per tale violazione non è ammissibile il pagamento in misura ridotta;
- Che non è applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. "*nei confronti di chi prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà ai due terzi*", in quanto il trasgressore non ha dimostrato di aver rimosso lo stato antiggiuridico;
- Che, non essendo presente agli atti altre informazioni circa precedenti provvedimenti ingiuntivi per la medesima violazione, nulla risulta a carico dei soggetti obbligati quanto a reiterazioni di condotte illecite;
- Che sulla base di quanto stabilito con il D. D. 242/2011 "*Criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni, stabiliti dal D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.*" la sanzione per la violazione di cui all'art. 96 c. 4 p. 3 è da inquadrarsi al punto 2) lettera b) "*derivazioni o attingimenti di acqua per uso irriguo fino a 7 l/s - sanzione base di €. 300,00 più €. 170,00 per ogni litro o frazione di litro fino alla concorrenza del valore massimo previsto di €. 1.500,00*";

VISTO

- La L. n. 689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii,
- Il D.Lgs. n. 150 dell' 01/09/2011
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011
- La D.G.R. n. 478 del 10/09/2012
- La D.G.R. n. 488 del 31/10/2013
- La D.G.R. n. 528 del 04/10/2012
- La D.G.R. n. 184 del 12/04/2012
- La D.G.R. n. 219 del 05/07/2013
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. e dalla proposta del responsabile del procedimento, Dott. Fabio Diana, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 12770 del 10/01/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

- Di ingiungere al Sig. Marrandino Raffaele, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** rappresentante Legale del Caseificio Vittoria sito in Casapulla (CE) alla via Nazionale Appia n.16/18, in qualità di trasgressore, ed al Caseificio Vittoria, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma **€ 300,00 (Trecento/00), oltre eventuali spese di notifica**, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione dell'art. 96 co. 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alla comunicazione ASL Caserta, inoltrata alla provincia di Caserta – protocollo in ingresso 60600 del 18/12/2018.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Marrandino Raffaele - Codice tributo: 531
- Oppure
- Caseificio Vittoria – codice tributo 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020

San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
 - 1) Fermo amministrativo dei beni registrati-veicoli, natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;
 - 2) Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;
 - 3) Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;
 - 4) Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;
 - 5) Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.
- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta